



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
REGIONE ABRUZZO  
(D.L. 189/2016)



*Spett.li Comuni abruzzesi interessati dagli eventi  
sismici del 24 agosto 2016 e successivi*

**Oggetto:** *Chiarimenti circa le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 recante: Attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. Interventi su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici. **ULTERIORI PRECISAZIONI***

In riferimento alla precedente circolare n. USR/0070597 del 06/03/2019 pari oggetto ed alle richieste di chiarimenti pervenute da vari soggetti pubblici e privati, di seguito si riportano ulteriori precisazioni.

Come è noto, l'Ordinanza Commissariale n. 51 del 28.03.2018 (Ord. 51/2018) stabilisce le procedure per l'accertamento della prevalenza del danno cagionato dal sisma 2016 su edifici già danneggiati a seguito del sisma del 2009.

Sono ovviamente da escludersi da predetta fattispecie gli edifici e gli aggregati edilizi che alla data degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017 avevano ripristinato l'agibilità a seguito del sisma 2009 e gli edifici che nel 2009 erano stati dichiarati agibili con esito "A" o non erano stati oggetto di sopralluogo; in questi casi infatti, l'accertamento mediante sopralluogo Aedes o Fast successivamente al 24 Agosto 2016, si configura come richiesta di "primo sopralluogo" quindi, effettuato in conformità alle procedure specificate nelle circolari DiComaC n. UC/TERAG16/46007 e n. UC/TERAG16/50350 e il contributo per le attività di ricostruzione (se dovuto) è accertato e quantificato esclusivamente in riferimento alle procedure dettate dal DL 189/2016, tenendo conto di quanto indicato nell'Ord. 51/2018.

Per i restanti edifici, occorre meglio specificare cosa si intende per accertamento Aedes o Fast Sisma Centro Italia 2016-2017 conforme alle procedure specificate nelle circolari DiComaC n. UC/TERAG16/46007 e n. UC/TERAG16/50350.

Ai sensi delle circolari sopra menzionate, si possono ritenere valide in quanto conformi:

- a) le schede Aedes redatte da squadre di PC a seguito del Sisma 2016-2017, su edifici con esito Aedes di inagibilità solo parziale (esito B parziale o C) attribuito nel sisma 2009 da squadre di PC;
- b) le schede Fast o Aedes a seguito del Sisma 2016-2017, su edifici con esito di inagibilità totale o parziale attribuito con perizia giurata/asseverata (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Terremoto Abruzzo prot. n. 0027671 del 14/07/2009 e dal D.C.D. n. 41/2011 e s.m.i.) che alla data del 24 Agosto 2016 risultavano utilizzabili in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero. Tale fattispecie si configura come "primo sopralluogo" quindi, in analogia a quanto indicato sopra, il contributo per le attività di ricostruzione seguirà le procedure dettate dal DL 189/2016, tenuto conto anche di quanto indicato nell'Ord. 51/2018.

Le casistiche sopra riportate quindi, risultano conformi con le procedure di rilievo dell'agibilità emanate successivamente agli eventi sismici del 2009 e del 2016 che prevedono la ripetizione del sopralluogo esclusivamente su immobili o porzioni di essi "effettivamente utilizzati al momento degli eventi sismici del Centro Italia 2016-2017".

Le eventuali schede (Aedes e Fast) Sisma 2016-2017 redatte su edifici danneggiati nel 2009 con esiti di inagibilità totali di PC o con perizia giurata/asseverata (in accordo alla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Terremoto Abruzzo prot. N. 0027671 del 14/07/2009 e dal D.C.D. n. 41/2011 e s.m.i.) alla quale è seguita un'ordinanza di sgombero totale dell'edificio prima del 24 Agosto 2016, non sono da considerarsi efficaci e, pertanto, si invitano i Comuni in indirizzo a verificare e segnalare tali situazioni alla struttura regionale preposta SMEA (sisma2016@regione.abruzzo.it) che provvederà all'annullamento delle schede non conformi.

In riferimento agli aggregati edilizi come definiti dall'OPCM n. 3820/2009, più complessi rispetto agli edifici isolati, la verifica dell'aggravamento del danno andrà condotta nel rispetto delle indicazioni fin qui riportate e dei criteri stabiliti dall'Ord. 51/2018.





UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016  
REGIONE ABRUZZO  
(D.L. 189/2016)



In riferimento alle perizie giurate già redatte ai sensi del comma 4 dell'art. 2 dell'Ord. 51/2018 e dell'Ord. 10/2016, in parziale rettifica a quanto indicato al punto 2 della precedente circolare n. USR/0070597/2019, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di accertamento disposte dall'Ord. 10/2016, si conferma la validità delle stesse esclusivamente ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e si invitano i Comuni interessati ad emettere, nel più breve tempo possibile, le necessarie ordinanze di sgombero ove necessarie. I dimoranti sgomberati potranno beneficiare delle forme di assistenza previste dal DL 189/2016.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dall'Ord. 10/2016, la Aedes giurata deve essere corredata di *“esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata.... Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016”*. Le perizie giurate saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Ord. 10/2016 e, per quelle dichiarate «false o completamente errate», si procederà secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 5 della medesima ordinanza. In quest'ultimo caso, a far data della comunicazione di annullamento della perizia, cesseranno tutte le forme assistenziali eventualmente assentite e si procederà al recupero delle somme erogate e alla segnalazione agli organi giudiziari competenti.

Si informa, altresì, che le perizie giurate depositate ai sensi dell'Ord. 51/2018 e redatte secondo le modalità di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n.10 del 19 dicembre 2016, saranno oggetto di controllo da parte dell'USR per un campione fino al 100%.

Il presente documento è stato preventivamente condiviso ed approvato con i Direttori dell'USRA e dell'USRC nonché con il Responsabile della struttura emergenziale SMEA della Regione Abruzzo.

Teramo, 12 Luglio 2018

Il Direttore dell'USR Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera